

(N. 1541-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1956

Comunicata alla Presidenza il 19 giugno 1956

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1956-57.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo ha presentato il disegno di legge per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio fino a quando siano approvati i bilanci, non oltre il 31 luglio 1956.

Della necessità della approvazione della proposta non vi sono dubbi. È la continuità della vita dello Stato che lo esige. D'altra parte i due rami del Parlamento hanno dato prova di voler ovviare all'inconveniente del ritardo nella approvazione dei bilanci nominando la Commissione di studi che sta per finire i suoi lavori e che tra non molto vi riferirà su proposte concrete per la unificazione e l'acceleramento delle discussioni; ma è in tutti noi la coscienza che già quest'anno si è cercato

di accelerare il corso dei lavori: prova ne sia il numero di stati di previsione che sono stati già discussi ed approvati.

Se, senza ridurre il tempo assegnato agli oratori, per auto-disciplina si riuscirà a varare il complesso di tutti gli stati di previsione entro il 31 luglio, dovremo davvero essere soddisfatti.

Con viva speranza perciò che sia l'ultima volta che al Parlamento è richiesto di concedere l'esercizio provvisorio, la Commissione vi prega di dare il vostro voto favorevole al progetto stesso come presentato.

TRABUCCHI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1956, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1956-57 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1956.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1956.